



**PROVINCIA DI CUNEO**  
**COMUNE DI SALUZZO**  
**VERBALE**  
**di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**COPIA**

N. 56

Procedimenti abilitativi edilizi - disposizioni per la valutazione della conformità delle attività ai titoli abilitativi pregressi

Convocato, mediante avvisi scritti, per le ore 18:00 del giorno **ventinove** del mese di **luglio** dell'anno **duemilaquindici**, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nel giorno di cui sopra, si è riunito nella solita sala del Palazzo Civico, ed i lavori, dopo che il Presidente Signor Momberto Andrea, riconosciuta legale l'adunanza, ha assunto la Presidenza, sono iniziati alle ore 18:35.

Sono stati convocati i Signori:

1) Calderoni Mauro, 2) Momberto Andrea, 3) Rosso avv. Fiammetta, 4) Percoco prof.ssa Donatella, 5) Comba prof.ssa Piera, 6) Ponso Giorgio, 7) Maccagno Giulia, 8) Terrigno geom. Aldo, 9) Cravero rag. Silvana, 10) Battisti geom. Paolo, 11) Bravo geom. Gianpiero, 12) Savio avv. Carlo, 13) Quaglia Stefano, 14) Andreis rag. Domenico, 15) Rinaudo rag. Danilo, 16) Contin avv. Daniela, 17) Miretti Dario

Sono assenti i Signori

Percoco prof.ssa Donatella, Bravo geom. Gianpiero, Savio avv. Carlo, Andreis rag. Domenico, Miretti Dario.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, lett. a) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, il Segretario Generale Signora Salvai dott.ssa Silvia.

Sono stati invitati a partecipare alla seduta il Vicesindaco Demaria p.i. Franco e gli Assessori Comunali Pignatta avv. Roberto, Gullino dott.ssa Attilia, Anelli dott.ssa Alida, Neberti avv. Francesca.

Sono assenti i Signori

Anelli dott.ssa Alida, Neberti avv. Francesca.

Il Signor Momberto Andrea, nella sua qualità di PRESIDENTE, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente del Consiglio Sig. Momberto, cede la parola al Consigliere geom. Terrigno per illustrare la deliberazione.

Il Consigliere geom. Terrigno afferma che, con l'entrata in vigore della legge 122/2010, sono stati introdotti criteri molto rigidi per la verifica di conformità urbanistica degli immobili nel caso di trasferimento degli stessi per atto tra vivi, prevedendo peraltro da parte dei professionisti una dichiarazione che conferma la conformità del bene tra le schede catastali e lo stato di fatto. Questi adempimenti hanno creato notevoli problemi sotto l'aspetto urbanistico, soprattutto con riguardo agli immobili realizzati o modificati tra gli anni 1950-1970, nei quali la disciplina urbanistica non era molto precisa e i progetti finalizzati alla licenza edilizia erano spesso approssimativi. Anche quando viene presentata una pratica edilizia finalizzata ad un intervento di trasformazione dell'immobile oggi è necessario dimostrarne la legittimità urbanistica. Le verifiche che occorre effettuare ai fini predetti portano spesso a riscontrare, per le costruzioni realizzate negli anni 1950-1970, delle differenze – a volte non rilevanti, ma comunque esistenti – tra lo stato di fatto, i progetti e le schede catastali, che mettono in difficoltà i professionisti nel dichiarare la conformità di queste opere e la legittimità delle stesse a fini urbanistici.

A questo punto, sollecitati sia dai professionisti quanto dai notai, l'Amministrazione ha chiesto agli uffici di fare un'analisi dettagliata, in base alla normativa urbanistica ed edilizia che si è succeduta nel tempo, per verificare quali titoli abilitativi erano necessari, tempo per tempo, per realizzare opere e progetti, strumento utile di riflesso per verificare l'attuale legittimità dei manufatti esistenti. A seguito di questo esame, l'ufficio Urbanistica ha ritenuto di poter predisporre una casistica, che viene esplicitata in delibera, che costituisce un punto di riferimento sia per l'esame delle pratiche, sia per dichiarare le conformità riferite degli immobili in caso di trasferimento degli stessi.

In particolare, nella deliberazione si vanno a fornire indirizzi per escludere la difformità urbanistica, in tre distinte tipologie, classificabili a seconda del tempo di realizzazione.

1. L'esclusione dei procedimenti in sanatoria delle casistiche di modifiche interne agli edifici, di cui all'articolo 26 della legge 47/1985, eseguite o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge. Quindi, si viene a individuare in tutte quelle opere interne una conformità, anche qualora ci siano delle piccole discrasie rispetto a quella che è la situazione in atto.

2. L'esclusione dei procedimenti di sanatoria delle casistiche di modifiche dei fabbricati esistenti, intendendo per tali quelle che non modificavano l'aspetto degli edifici e non modificavano la struttura, indicando la data di entrata in vigore della legge n. 765/1967 cioè l'01.09.1967 quale limite temporale al quale riferire detta esclusione. Anche in questo caso, si fa riferimento solo ed esclusivamente ad opere interne che non modificano l'aspetto esteriore dei fabbricati.

3. L'esclusione dei procedimenti di sanatoria delle casistiche di varianti in corso d'opera diverse da quelle autorizzate, intendendo per tali quelle che non modificavano l'aspetto degli edifici e non modificavano la struttura, a condizione che dette opere, nell'ipotesi di nuove costruzioni, fossero assistite da licenza di abitabilità - agibilità, indicando la data di entrata in vigore della legge 10/1977 (30 gennaio 1977), quale limite temporale al quale riferire detta esclusione. Anche in questo caso abbiamo una casistica abbastanza anomala, si sono ritrovate delle agibilità rilasciate nel tempo, su cui il progetto depositato non è così corrispondente a quello che è lo stato di fatto.

E' stata analizzata la possibilità di far ulteriormente rientrare queste casistiche all'interno, partendo dal principio che per il rilascio del certificato di agibilità o di abitabilità dell'epoca, veniva effettuato un sopralluogo da parte del tecnico; tuttavia, andando ad analizzare la legge che all'epoca disciplinava il rilascio dell'agibilità - abitabilità, si verifica che la visita-sopralluogo del tecnico non era riferibile alla conformità dell'opera, ma era esclusivamente basata sull'aspetto igienico-sanitario, quindi non conclamava l'agibilità, la conformità dell'opera al progetto depositato.

In questo caso, si danno comunque delle linee guida di riferimento, che non risolveranno tutte le casistiche, ma sicuramente in alcune occasioni potranno essere utilizzate, quindi non essere più oggetto di sanatorie, che comunque sarebbero state onerose per il trasferimento dei beni o per gli interventi edilizi.

Il Consigliere geom. Battisti ringrazia gli uffici e la Commissione urbanistica, perché hanno colto e risolto una problematica, che era sollecitata e richiesta dagli ordini professionali, ma anche da molti cittadini. Ritiene che, anche con questa piccola azione si fa buona amministrazione.

Evidenzia che, nell'insieme, non sarà più necessaria una sanatoria, per opere interne riconducibili all'art. 26 della L. 47/1985 fino a quell'anno, che è l'epoca del condono edilizio; inoltre,

fino al 1967 per le modifiche non incidenti su prospetti e strutture pertanto relative anche alla superficie delle unità immobiliari e fino al 1977 per analoghe modifiche riconducibili alla mancanza variante, a condizione l'edificio sia assistito da agibilità.

Nei fabbricati realizzati prima del 1967, dotati di agibilità, sovente nel progetto veniva illustrata solamente una pianta tipo, le eventuali varianti spesso venivano annotate sul disegno originale dopo il sopralluogo del tecnico comunale. L'accatastamento veniva presentato dal costruttore o dal proprietario, con l'esatta distribuzione delle tramezzature interne, mentre i disegni comunali riportavano esclusivamente il progetto originale, creando oggi, nella lettura per la conformità urbanistica, difformità edilizie con conseguenti problematiche:

- la garanzia e la certificazione di regolarità edilizia alla stipula dell'atto notarile;
- la regolarità edilizia e dichiarazione di commerciabilità del bene, richieste ai professionisti dagli istituti bancari nella redazione delle perizie stragiudiziali o anche la regolarità edilizia per le perizie giudiziarie;
- la necessità di redigere pratiche in sanatoria, con costi di oblazione da 500 a 1000 euro per l'acquirente che, acquistato l'alloggio, a fronte di comunicazioni di manutenzione straordinaria si trova con difformità tra lo stato attuale ed il progetto depositato in Comune;
- conseguente contenzioso tra l'acquirente e il venditore, sovente entrambi in buona fede, anche per una lettura e ricerca delle vecchie pratiche a volte complicate e difficoltose.

Ritiene che con questo provvedimento l'Amministrazione risolva una problematica sollecitata dai professionisti e dai cittadini e annuncia pertanto che il gruppo di maggioranza voterà a favore della deliberazione.

Il Sindaco Sig. Calderoni crede che si tratti di un lavoro molto puntuale e di dettaglio, che va a risolvere alcune problematiche di incongruità di una serie di norme che stanno incominciando ad appesantire in maniera davvero eccessiva l'attività del settore edilizio.

Si unisce a quanto già espresso dal capogruppo Battisti per ringraziare gli uffici, coordinati dall'architetto Rossi, che hanno fatto un ottimo lavoro di ricucitura di norme; ringrazia altresì pubblicamente il Presidente della Commissione, che si fa carico, invece, di tenere le fila del lavoro politico e di coordinare l'attività della Giunta con l'attività del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio, visto che non ci sono altre richieste di intervento, pone in votazione lo schema di deliberazione relativo al seguente punto all'ordine del giorno della se-

duta consiliare odierna, ad oggetto:

## PROCEDIMENTI ABILITATIVI EDILIZI - DISPOSIZIONI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLE ATTIVITÀ AI TITOLI ABILITATIVI PREGRESSI

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- l'Amministrazione Comunale è titolare del potere di vigilanza sull'attività urbanistico – edilizia per assicurarne sul territorio comunale, la rispondenza alle norme di legge e di regolamento nonché agli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi;
- essa inoltre è titolare del potere sanzionatorio come legislativamente disciplinato dalle leggi nazionali e regionali in materia;
- tale potere, al pari degli altri poteri amministrativi, deve esercitarsi per il perseguimento dell'interesse pubblico e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia della conseguente azione amministrativa;

Premesso altresì che

- presupposto per l'esercizio del potere predetto è la valutazione della conformità dell'attività edilizia ai titoli edilizi richiesti dalle norme in funzione degli interventi realizzati, norme oggi rinvenibili nel Testo unico dell'Edilizia DPR n. 380/2001;
- le norme urbanistico – edilizie, hanno subito un'evoluzione storica (dal 1942), nel tempo sono cambiate in modo sostanziale titoli e modalità procedurali per la realizzazione degli interventi, le cui tappe principali, per quanto di specifico interesse, possono così riassumersi:
  - l'articolo n. 31 della Legge n. 1150/1942 (in vigore dal 31/10/1942) ha introdotto per la prima volta a livello nazionale l'obbligo generalizzato di richiedere la licenza edilizia, per eseguire nuove costruzioni od ampliare quelle esistenti o modificarne aspetto e struttura;
  - il medesimo Articolo n. 31 come modificato però dalla Legge n. 765/1967 (entrata in vigore il 01/09/1967) ha esteso l'obbligo di licenza a tutto il territorio comunale, licenza sostituita poi dalla concessione edilizia con la Legge n. 10/1977;

- da ultimo il Dpr 380/2001 ha sostituito la concessione edilizia con il permesso di costruire;
- a livello comunale, l'attività edilizia era disciplinata al momento dell'entrata in vigore della Legge 1150/1942 dal Regolamento Edilizio (omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici il 19-09-1938) che assoggettava coloro che intendevano fare nuove costruzioni, ovvero modificare ed ampliare quelle esistenti ad ottenere apposita autorizzazione, obbligo limitato all'abitato del capoluogo entro un raggio di Km 1,5 dalla Chiesa Cattedrale per la parte pianeggiante e Km. 1 per la parte collinare, nonché entro un raggio di m. 300 dalle chiese delle Fraz.ni Cervignasco, Via dei Romani, Ruata Eandi e San Lazzaro;
- Il medesimo regolamento esentava dalla presentazione del progetto le modificazioni di lieve entità dei fabbricati esistenti;
- Il sistema sanzionatorio delle irregolarità edilizie e le difformità interne alle costruzioni sono state sostanzialmente disciplinate dalla Legge n. 47/85, che ha:
  - Introdotto all'articolo n. 31 il procedimento di sanatoria straordinaria (Condono) con riferimento alle opere realizzate in assenza di titolo o in difformità da esso ed ultimate a tutto il 01 Ottobre 1983;
  - precisato all'Articolo n. 48, che per le opere interne alle costruzioni, definite dall'articolo n. 26, quali quelle “che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'art. 2 del D.M. 02-04-1968 ....rispettino le originarie caratteristiche costruttive”, realizzate prima dell'entrata in vigore della Legge medesima o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell'unità immobiliare doveva inviare al Sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 Dicembre 1985 ed il cui mancato invio è stato poi dichiarato non sanzionabile con la Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 18/07/1986 n. 3466/25;
  - stabilito all'articolo n. 26 sopra riportato in estratto la disciplina futura per le opere interne alle costruzioni ritenendole, alle condizioni del medesimo articolo, non soggette

ad alcun titolo abilitativo ma soggette al mero deposito di una relazione contestualmente all'inizio dei lavori, prevedendo quale sanzione per il mancato deposito una mera sanzione monetaria (non più in vigore);

- attualmente il Dpr 380/2001 disciplina il sistema sanzionatorio edilizio al capo II dal titolo "Sanzioni" a partire dall'articolo 30, mentre le sanzioni relative alle mancate comunicazioni di inizio lavori obbligatorie sia asseverate che non da professionista (adempimento a cui soggiace la manutenzione straordinaria, pertanto gli interventi di cui al richiamato art. 26 della alla L. 47/1985), sono previste all'art.6 del medesimo Dpr e determinate in ragione di €1000, ammontare aggiornato da ultimo dalla L. 11-11-2014 n. 164;

Considerato che in virtù delle norme sopra citate, gran parte degli immobili del patrimonio edilizio di vecchia data, risulta ad oggi assistito da due atti espressi dall'Amministrazione, punto di riferimento per esercitare il controllo sull'attività edilizia:

- il titolo per la costruzione, Licenza, poi Concessione Edilizia, rispettivamente ai sensi della Legge 1150/42 e della Legge 10/1977, supportati dai relativi progetti edilizi approvati e depositati presso gli archivi del Settore Sviluppo Compatibile del Territorio;
- il titolo all'uso dei nuovi fabbricati (certificato di abitabilità/agibilità);

Rilevato che

- l'innovato metodo di valutazione della conformità degli immobili ai fini degli atti di trasferimento degli stessi, introdotto dall'Articolo n. 19 Comma n. 14 del Decreto Legislativo n. 78/10 convertito con modificazioni nella Legge n. 122/10, che recita "...gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione e lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale" ha diffuso tra i professionisti abilitati del settore, una più attenta modalità di rilievo degli immobili ai fini della redazione della relazione tecnica di conformità, assistita da moderni strumenti di rilevazione;

- tali modalità di rilievo, restituiscono con frequenza situazioni di fatto non esattamente rispondenti a quelle rappresentate negli elaborati allegati alla licenza edilizia, per modifiche evidentemente concretizzatesi in fase di edificazione degli immobili costruiti negli anni '50 – '70 del secolo scorso che di norma sono semplici modifiche interne, che attengono comunque ad edifici per i quali sono stati rilasciati i titoli edilizi ed anche i permessi di agibilità / abitabilità.

Considerato che

- tali circostanze hanno dato luogo ad un notevole incremento delle istanze di accertamento di conformità in sanatoria, in pendenza delle quali viene spesso disconosciuta, ad oggi, la trasferibilità del bene;
- tali fattispecie per le loro ontologiche caratteristiche necessitano di essere valutate tenendo conto dell'evoluzione normativa sopra richiamata, riconducibili per le opere interne sia alla procedura art. 26 L. 47/1985 sia al combinato disposto:
  - dell'art. 31 della L. 1150/1942 che nel testo vigente a tale data recitava: “Chiunque intenda eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l'aspetto nei centri abitati ... deve chiedere apposita licenza al podestà del Comune”,
  - del richiamato Regolamento Edilizio Comunale, omologato dal Ministero nell'anno 1938 che esentava dalla presentazione del progetto le modificazioni di lieve entità dei fabbricati esistenti;

dai quali si desume che le modifiche interne non incidenti sulla struttura e sull'aspetto degli edifici non necessitavano di licenza, esenzione riferibile a tutto il 30-01-1977, data di entrata in vigore della L. 10-1977, che ha introdotto nell'ordinamento le parziali difformità dalla concessione edilizia, per le ipotesi di mancate variante a consuntivo ed al 01-09-1967, data di entrata in vigore della L. 765-1967, per le restanti modifiche degli edifici esistenti non riconducibili alla variante;

Ritenuto per quanto sopra esposto, necessario dare delle disposizioni allo Sportello Unico per l'Edilizia per la valutazione della conformità delle attività ai titoli abilitativi pregressi ed in particolare:

- esplicitare l'esclusione dei procedimenti in sanatoria delle casistiche di modifiche interne agli edifici di cui all'Articolo n. 26 della Legge n. 47/85, eseguite o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge, in attuazione del disposto di cui



all'Articolo n. 48 della Legge n. 47/85 nonché con riferimento ai contenuti della circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 18/07/1986 n. 3466/25;

- esplicitare l'esclusione dei procedimenti di sanatoria delle casistiche di modifiche dei fabbricati esistenti, intendendo per tali quelle che non modificavano l'aspetto degli edifici e non modificavano la struttura, indicando la data di entrata in vigore della legge n° 765/1967 quale limite temporale al quale riferire detta esclusione, con la precisazione che al di fuori dei centri abitati come definiti dal richiamato R.E. non sussisteva obbligo di titolo abilitativo fino a tutto l'entrata in vigore della L.765/1967;
- esplicitare l'esclusione dei procedimenti di sanatoria delle casistiche di varianti in corso d'opera diverse da quelle autorizzate, intendendo per tali quelle che non modificavano l'aspetto degli edifici e non modificavano la struttura, a condizione che dette opere nell'ipotesi di nuove costruzioni fossero assistite da Licenza di abitabilità-agibilità, indicando la data di entrata in vigore della legge n. 10/1977 quale limite temporale al quale riferire detta esclusione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente Settore Sviluppo Compatibile del Territorio in ordine alla regolarità tecnica in data 24.07.2015;

Con voti favorevoli 12 su 12 presenti e n. 12 votanti, espressi per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1. Di dare allo Sportello Unico per l'Edilizia, le seguenti disposizioni per la valutazione della conformità delle attività edilizie ai titoli abilitativi pregressi ed in particolare:
  - esplicitare l'esclusione dei procedimenti in sanatoria delle casistiche di modifiche interne agli edifici di cui all'Articolo n. 26 della Legge n. 47/85, eseguite o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge, in attuazione del disposto di cui all'Articolo n. 48 della Legge n. 47/85 nonché con riferimento ai contenuti della circolare del Ministro dei Lavori Pubblici 18/07/1986 n. 3466/25;
  - esplicitare l'esclusione dei procedimenti di sanatoria delle casistiche di modifiche

dei fabbricati esistenti, intendendo per tali quelle che non modificavano l'aspetto degli edifici e non modificavano la struttura, indicando la data di entrata in vigore della legge n° 765/1967, (01-09-1967) quale limite temporale al quale riferire detta esclusione, con la precisazione che al di fuori dei centri abitati come definiti dal richiamato R.E. non sussisteva obbligo di titolo abilitativo fino a tutto l'entrata in vigore della medesima L.765/1967;

- esplicitare l'esclusione dei procedimenti di sanatoria delle casistiche di varianti in corso d'opera diverse da quelle autorizzate intendendo per tali quelle che non modificavano l'aspetto degli edifici e non modificavano la struttura, a condizione che dette opere nell'ipotesi di nuove costruzioni fossero assistite da Licenza di abitabilità-agibilità, indicando la data di entrata in vigore della legge n. 10/1977 (30-01-1977), quale limite temporale al quale riferire detta esclusione.
2. Di dare altresì atto che le condizioni di cui sopra devono essere dimostrate dai soggetti istanti nell'ambito dei procedimenti finalizzati all'ottenimento dei titoli abilitativi edilizi.
  3. Di dare atto che le predette esclusioni non rilevano circa la destinazione d'uso dei fabbricati o parte degli stessi.

Quindi,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Dato atto che il 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, prevede che le deliberazioni del Consiglio, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti;

Con voti favorevoli 12 su 12 presenti e n. 12 votanti, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE  
F.to Momberto Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Salvai dott.ssa Silvia

---

Relazione di Pubblicazione

Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico, sul sito internet comunale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal 07.09.2015 al 22.09.2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Salvai dott.ssa Silvia

Estremi di esecutività

Dichiarata immediatamente eseguibile il 29.07.2015 ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nel combinato disposto con l'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii..

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Saluzzo, li

L'Istruttore Ufficio Segreteria

---